



Comune di Eboli

IL SINDACO

Comune di Eboli
Protocollo: 43326 del 29/09/2020
Titolario: 02 - Fascicolo:

256
Ordinanza n. del 29-09-2020

IL SINDACO

Premesso che è facoltà degli esercizi pubblici quali ristoranti, bar, pizzerie, paninoteche ecc., nonché per i circoli privati, promuovere piccoli intrattenimenti musicali o diffondere musica con strumentazione amplificata;

Considerato che l'Amministrazione Comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dai pubblici esercizi dislocati nel territorio comunale;

Considerato che l'Amministrazione riconosce e tutela il diritto alla quiete e al riposo delle persone;

Ritenuto quindi intervenire in materia per contemperare le contrapposte esigenze, attraverso la ricerca di un giusto equilibrio, stabilendo gli orari nei quali è consentita la diffusione della musica all'interno e all'esterno degli esercizi pubblici e nei circoli culturali e ricreativi;

Visto il DPCM 14 novembre 1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

Visto il DPCM 16 aprile 1999, n. 215 «Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi».

Visto che l'art. 50 del d.lgs 267/200 TUEL in ordine alla competenza del Sindaco in materia di orari;

Vista la Legge n 447 del 26/10/1995 Legge quadro sull'inquinamento acustico;

Visto l'art. 7 bis del Dlgs 267/200 TUEL in materia di sanzione amministrativa;

ORDINA

Che la diffusione sonora di musica effettuata da circoli privati e pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande (Bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie ecc.) è consentita con le seguenti limitazioni di orario:

- non oltre le ore 23,00 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica all'esterno dei locali;
- non oltre le ore 24,00 nei giorni di venerdì e sabato all'esterno dei locali;
- non oltre le ore 24,00 dal lunedì alla domenica all'interno dei locali.
- l'inizio della diffusione musicale non potrà avvenire prima delle ore 9,00 e tra le ore 13,00 e le ore 17,00.

La limitazione dell'orario di diffusione si applica qualunque sia la fonte sonora di produzione, sia essa dal vivo o riprodotta con strumenti elettrici, elettronici o altro.

In nessun caso deve essere arrecato disturbo alla quiete pubblica e dovrà essere rispettata la normativa di settore sopra riportata.



Comune di Eboli

IL SINDACO

DISPONE

Fatta salva l'applicazione della legge penale di cui all'art. 659 cp in caso di disturbo del sonno o dell'occupazione delle persone, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, determinata nella misura ridotta in **€ 100,00**, con l'obbligo di cessare immediatamente la condotta illecita e rimuovere con immediatezza ogni conseguenza.

AVVISA

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- Ricorso al TAR competente per territorio, entro 60 giorni;
- Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio e resa nota mediante avviso sul sito web istituzionale del Comune di Eboli e mediante diffusione attraverso la stampa locale.

E' trasmessa, ai fini di vigilanza ed esecuzione, al Corpo della Polizia Locale di Eboli, ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo ai fini della diramazione ai pubblici ufficiali di cui alla legge 01/04/1981, n. 121.

E' altresì trasmessa:

- Al Comando Compagnia Carabinieri di Eboli;
- Al Gruppo Guardia di Finanza di Eboli;
- Alla Sottosezione Polizia Stradale di Eboli;
- Al Servizio Relazioni con il Pubblico del Comune di Eboli ai fini della diffusione tramite stampa e sul sito WEB del Comune di Eboli.

Dalla residenza municipale, Eboli ²⁹ settembre 2020

IL SINDACO
Massimo Cariello

